



**CITTA' DI CORRIDONIA  
(Provincia di Macerata)**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE  
E LA DISCIPLINA  
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO  
DI PROTEZIONE CIVILE**

Il presente regolamento:

- approvato con deliberazione n°71 del 30/10/2023
- esecutivo il 30/10/2023

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**INDICE**

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 – Costituzione del Gruppo comunale di Protezione civile             | 3 |
| Art. 2 – Compiti del Sindaco                                               | 3 |
| Art. 3 – Attività del gruppo, compiti e principi                           | 3 |
| Art. 4 – Limiti di età per la partecipazione ed ammissione al Gruppo       | 3 |
| Art. 5 – Volontari effettivi                                               | 4 |
| Art. 6 – Perdita della qualità di appartenente                             | 4 |
| Art. 7 – Diritti e doveri dei volontari                                    | 4 |
| Art. 8 – Organi del gruppo                                                 | 4 |
| Art. 9 – Assemblea dei volontari iscritti al gruppo                        | 5 |
| Art. 10 – Consiglio direttivo                                              | 5 |
| Art. 11 – Organizzazione operativa                                         | 5 |
| Art. 12 – Sede operativa, attrezzatura/dotazioni tecniche, vestiario e DPI | 6 |
| Art. 13 – Resoconti dell'impiego                                           | 6 |

**Art. 1**  
**Costituzione del Gruppo comunale**

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n.92 del 29/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni con delibera di C.C. n. 53 del 30/09/2013, il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Corridonia; di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Corridonia.
- 2) È composto da cittadine/i dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente; per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'albo/elenco territoriale della Regione Marche con l'inserimento dei dati del gruppo e dei suoi appartenenti nella banca dati MGO (ex Voloweb) dal 05/05/2008.
- 4) Non potranno essere inseriti nel sistema le persone che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

**Art. 2**  
**Il Sindaco**

- 1) Il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede:
  - a) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali
  - b) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi;
  - c) può proporre, con decreto motivato, lo scioglimento.

**Art. 3**  
**Attività del GCVPC**

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
  - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
  - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
  - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
  - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune
- 3) Opera nel territorio del comune di Corridonia, e una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco ne può dare comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 4**  
**Ammissione, esclusione, limiti di partecipazione**

- 1) Possono essere ammessi al gruppo comunale:
  - a) i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali che non abbiano superato gli 80 anni di età;
  - b) previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, con età dai 16 ai 18 anni i quali possono essere impiegati solo se sono accompagnati da un volontario maggiorenne per lo svolgimento delle attività ad eccezione di quelle operative previste in emergenza. Gli associati minorenni non esprimono il voto in Assemblea;
  - c) i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia. In passato era vietata l'iscrizione al gruppo.
  - d) I volontari possono operare fino all'età massima di 80 anni.
- 2) L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
  - a) autocertificazione della residenza e del domicilio;
  - b) elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
  - c) copia del documento di identità in corso di validità;
  - d) copia del Codice Fiscale.
- 3) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria da parte del Responsabile Tecnico GCVPC, con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC.
- 4) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

**Art. 5**  
**Volontari effettivi**

- 1) Sono volontari effettivi coloro che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi.
- 2) Durante il suddetto periodo i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 3) Ai volontari verranno consegnati:
  - a) copia della polizza assicurativa, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova;
  - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
  - c) vestiario e DPI idonei.
  - d) Copia del Regolamento.

**Art. 6**  
**Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
  - a) recesso volontario presentato dal volontario (in forma scritta al Sindaco e al Coordinatore del GCVPC);
  - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
  - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento (che verrà disposto dal Sindaco con relativo provvedimento su proposta motivata da parte del Coordinatore del GCVPC);
  - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto e tesserino di appartenenza al gruppo.

**Art. 7**  
**Diritti e doveri dei volontari**

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate.
- 2) I componenti:
  - a) sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile;
  - b) sono sottoposti a sorveglianza e controllo sanitario in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
  - c) al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali;
  - d) sono regolarmente inseriti nella banca dati regionale MGO (ex Voloweb) e potranno operare legittimamente nelle attività informative, formative, addestrative e di emergenza.
- 3) I volontari sono tenuti a:
  - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore del GCVPC operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
  - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
  - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
  - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o alle quali prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
  - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore del GCVPC operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

**Art. 8**  
**Organi del GCVPC**

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organismi:
  - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
  - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
  - c) Coordinatore Operativo.

**Art. 9**  
**Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**

- 1) L'Assemblea:
  - a) è costituita da tutti i volontari effettivi del gruppo ed è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività;
  - b) è convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno;
  - c) è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi;
  - d) è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione.
- 2) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 3) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
  - a) elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
  - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
  - c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
  - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
  - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore Operativo e dal Consiglio Direttivo.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
  - a) Il Registro dei Volontari iscritti;
  - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Gli appartenenti al GCVPC hanno accesso ai registri sopra citati.

**Art. 10**  
**Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo ed è presieduto dallo stesso.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
- 4) Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 5) Il Consiglio Direttivo, in particolare:
  - a) Definisce le proposte di organizzazione e programmazione delle attività che verranno approvate successivamente dal Sindaco;
  - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
  - c) definisce proposte di programma, approvate successivamente dal Sindaco, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- 6) Il Coordinatore operativo è eletto dall'assemblea dei volontari per un periodo di mandato di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 7) Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi, persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
- 8) Il ruolo di Coordinatore operativo:
  - a) è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale;
  - b) può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza o può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
  - c) organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC;
  - d) relazione al Sindaco la necessità del gruppo e rappresenta lo stesso nelle sedi istituzionali;
  - e) cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
  - f) compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al gruppo comunale e l'aggiornamento e/o l'inserimento dei dati relativi al gruppo stesso e dei singoli volontari nella banca dati regionale denominata MGO (ex Voloweb);
  - g) provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

**Art. 11**  
**Organizzazione operativa**

- 1) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 2) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

- 3) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 4) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### **Art. 12**

##### **Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.  
Il Comune, fornisce al gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività.
- 3) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 4) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

#### **Art. 13**

##### **Resoconti dell'impiego**

- 1) L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione.
- 2) Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente visitato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo.